

REPUBBLICA ITALIANA

- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n.845/2006 del Ruolo Gen. Affari Contenz.

avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

promossa da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. ... presso il cui studio sito in... elegge domicilio, giusta procura in atti

- OPPONENTE -

contro : YYY, rappresentata e difesa dall'avv. ... presso il cui studio sito in... elegge domicilio, giusto mandato in atti;

- OPPOSTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, xxx proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/06 emesso dal Giudice di pace di Rossano in data 27.02.2006, con il quale YYY otteneva l'ingiunzione di pagamento, a carico del XXX, della somma di €. 1.900,00, oltre accessori, per il mancato pagamento di canoni di locazione scaduti da ottobre 2005 al febbraio 2006, in forza del contratto di affitto d'azienda intercorso tra le parti in data 07.07.2004.

Sosteneva l'opponente l'infondatezza della pretesa di controparte in quanto il predetto contratto era già stato risolto tra le parti sin dall'ottobre del 2005 con relativa consegna dei locali e delle chiavi in seguito ad offerta reale, a mezzo ufficiale giudiziario, del 14.10.2005.

Si costituiva in giudizio l'opposto il quale faceva rilevare che l'accettazione dell'offerta formale era avvenuta "con espressa riserva di richiedere i canoni scaduti e da scadere" come risultante dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato, che pertanto il contratto non poteva dirsi risolto, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

All'udienza del 01.07.2006 il Giudice, non ritenendo necessaria attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni, con conseguente assegnazione della causa a sentenza, previa concessione di termine per deposito note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del contendere è indubbiamente costituito dalla verifica dell'intervenuta risoluzione o meno del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 07.07.2004. Tale contratto infatti costituisce il titolo in forza del quale l'odierno opposto ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo di pagamento, titolo che, a dire dell'opponente, risulta risolto e dunque privo di effetti giuridici.

Rebus sic stantibus, ritiene questo Giudicante di dover dichiarare la propria incompetenza per materia, trattandosi di competenza funzionalmente riservata al Tribunale di Rossano, secondo le regole del rito del lavoro. Proprio perché competenza per materia o funzionale, essa ha carattere inderogabile e, pertanto, può essere riscontrata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., Sez.I, 17/11/1990, n.1113; Cass. Civ. Sez. I 12.07.1996 n.6335).

Ed invero vanno considerate cause in materia locatizia tutte le domande giudiziali aventi a titolo un contratto di locazione, "...atteso che nell'ampia nozione di "cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani" sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto" (Cass. Civ. Sez. III 24.07.2001 n.10070), anche quelle nelle quali il rapporto è controverso o addirittura sia da costituire (Cass. 581/2003, Cass. 9907/1998; Trib. Reggio Calabria 2.12.2002), per le quali si applica dunque il rito speciale previsto dell'art. 447 bis c.p.c. Inoltre la Giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere pronunciabile l'istanza di ingiunzione anche nel processo locatizio (Cass. 5944/99; Pr. Venezia 20.03.1997, Pr. Monza 29.01.1997).

Il Giudice di Pace è assolutamente incompetente in materia, sia perché questi è competente soltanto per le cause relative a beni mobili, sia perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del Tribunale (Cass. civ., sez. III, 13/07/2004, n.12910; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2003, n.2842).

In virtù di quanto detto va dunque dichiarata l'incompetenza per materia del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Rossano, e ciò non solo per questa fase, in quanto va altresì disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché erroneamente emesso, difettando la competenza del Giudice emittente.

In merito alle spese di lite, l'esito della decisione, basata su rilievi d'ufficio, costituisce giustificato motivo ex art. 92, comma 2, c.p.c. per la declatoria di compensazione integrale delle stesse tra le parti.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Rossano (CS), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

Dichiara la propria incompetenza per materia, essendo competente il Tribunale di Rossano ex art. 447bis c.p.c., sia per la fase monitoria che per il giudizio de quo;

per l'effetto revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 27/06 emesso dal Giudice di pace di Rossano in data 27.02.2006;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Sentenza immediatamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Rossano il 01.07.2006 IL GIUDICE DI PACE Avv. Domenico Monaco